



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 luglio 2010 (16.07)
(OR. en)**

11756/10

**Interinstitutional File:
2008/0198 (COD)**

**CODEC 653
AGRI 253
ENV 457
FORETS 86
DEVGEN 225
RELEX 605
JUR 285
UD 202
PE 329**

NOTA

del	Segretariato generale
al	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno - Risultati della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 5 - 8 luglio 2010)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, Satu HASSI (Verdi/ALE - FI), ha presentato, a nome della commissione Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare, una raccomandazione contenente 93 emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura relativa alla proposta di regolamento in oggetto.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione ¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione, al fine di raggiungere un accordo in seconda lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere alla procedura di conciliazione.

In tale contesto, i gruppi politici Verdi/ALE, PPE, S&D, ALDE, CRE e GUE-NGL hanno presentato un emendamento di compromesso, concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 7 luglio 2010 la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso della proposta. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni. Previo esame da parte dei giuristi-linguisti del Consiglio e del Parlamento, il Consiglio dovrebbe essere in grado di approvarli ².

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ GU C 145, 30.6.2007, pag. 5.

² Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@europa.eu) entro il 30 luglio 2010.

Obblighi degli operatori che commercializzano legname e prodotti da esso derivati *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 relativa alla posizione del Consiglio in seconda lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05885/4/2010 – C7-0053/2010),
 - vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0644),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0373/2008),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - vista la sua posizione in prima lettura¹,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 1° ottobre 2009²,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 66 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0149/2010),
1. adotta la posizione in seconda lettura figurante in appresso;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Testi approvati del 22.4.2009, P6_TA(2009)0225.

² GU C 318 del 23.12.2009, pag. 88.

Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 7 luglio 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue:

- (1) Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali ***indispensabili per l'umanità, tra cui la conservazione della biodiversità e delle funzioni ecosistemiche, nonché la tutela del clima.***
- (2) Dato l'aumento della domanda mondiale di legno e prodotti da esso derivati e le lacune istituzionali e di gestione nel settore forestale in un certo numero di paesi produttori di legname, il disboscamento illegale e il connesso commercio di legname ottenuto illegalmente sono divenuti problemi sempre più preoccupanti.
- (3) Il disboscamento illegale è un problema diffuso che suscita notevoli preoccupazioni a livello internazionale. Esso rappresenta una seria minaccia per le foreste in quanto contribuisce al processo di deforestazione ***e al degrado forestale***, responsabile di circa il 20% delle emissioni ***globali*** di CO₂, minaccia la biodiversità e compromette la gestione e lo sviluppo sostenibili delle foreste compresa la redditività commerciale per gli operatori che agiscono conformemente alla legislazione applicabile. ***Esso contribuisce inoltre alla desertificazione e all'erosione del suolo e può aggravare i fenomeni meteorologici estremi e le inondazioni.*** Esso presenta inoltre anche implicazioni di tipo sociale, politico ed economico, ***spesso compromettendo i progressi verso obiettivi di buon governo e minacciando la sopravvivenza delle comunità locali che dipendono dalla foresta, e può essere legato di frequente a conflitti armati. La lotta al disboscamento illegale nel contesto del presente regolamento dovrebbe contribuire in modo economicamente vantaggioso agli sforzi dell'Unione per l'attenuazione dei cambiamenti climatici e dovrebbe essere considerata complementare all'azione e all'impegno dell'Unione nel contesto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.***

¹ GU C 318 del 23.12.2009, pag. 88.

² Posizione del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Consiglio del 1° marzo 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010.

- (4) *La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente¹, individua tra le azioni prioritarie l'esame della possibilità di adottare provvedimenti operativi per prevenire e combattere il traffico di legname raccolto illegalmente e il proseguimento dell'attiva partecipazione dell'Unione e degli Stati membri all'attuazione delle risoluzioni e degli accordi a livello internazionale e regionale sulle questioni concernenti le foreste.*
- (5) La comunicazione della Commissione █ del 21 maggio 2003 intitolata "L'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) - Proposta di un piano d'azione dell'Unione europea" ha proposto un pacchetto di misure per sostenere l'impegno internazionale per affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname *nel contesto degli sforzi intrapresi dall'Unione al fine di conseguire una gestione sostenibile delle risorse forestali.*
- (6) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accolto con favore tale comunicazione e hanno riconosciuto la necessità che l'Unione contribuisca agli interventi in atto a livello mondiale per contrastare il fenomeno del disboscamento illegale.
- (7) In linea con l'obiettivo della comunicazione, vale a dire assicurare che solo il legno e prodotti da esso derivati ottenuti in conformità della legislazione nazionale del paese produttore possano entrare nell'Unione, quest'ultima ha negoziato accordi volontari di partenariato (VPA) con paesi produttori di legname (paesi partner), che hanno istituito un obbligo giuridicamente vincolante per le parti di attuare un regime di licenze e di regolamentare il commercio del legno e prodotti da esso derivati individuati in detti VPA.
- (8) Data la notevole portata e l'urgenza del problema, è necessario sostenere attivamente le iniziative internazionali per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, integrare e rafforzare le iniziative VPA e migliorare le sinergie tra le politiche mirate alla conservazione delle foreste e al raggiungimento di un livello elevato di protezione dell'ambiente, contrastando i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.
- (9) È opportuno riconoscere gli sforzi compiuti dai paesi che hanno concluso VPA FLEGT con l'Unione e i principi sanciti da tali accordi, in particolare per quanto riguarda la definizione di legname di provenienza legale, *e incoraggiare i paesi a concludere VPA FLEGT.* È opportuno inoltre tenere in considerazione che, nel quadro del regime di licenze FLEGT, solo il legno ottenuto conformemente alla pertinente legislazione nazionale e i prodotti da esso derivati sono esportati verso l'Unione. I prodotti del legno elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea², originari dei paesi partner di cui all'allegato I di tale regolamento, dovrebbero pertanto essere considerati come ottenuti legalmente, purché conformi a tale regolamento e alle eventuali disposizioni di esecuzione.
- (10) È opportuno inoltre tenere conto del fatto che la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) richiede alle parti contraenti di rilasciare un permesso di esportazione CITES solo quando una delle specie presenti nell'elenco CITES è stata ottenuta conformemente, tra l'altro, alla legislazione nazionale del paese di esportazione. Pertanto, è opportuno che il legname delle specie di cui

¹ **GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.**

² **GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.**

agli allegati A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio¹, sia considerato come ottenuto legalmente se conforme a tale regolamento e alle eventuali disposizioni di esecuzione.

- (11) ***Tra le misure nell'ambito del presente regolamento, è opportuno vietare la commercializzazione per la prima volta sul mercato interno di legname e prodotti del legno di provenienza illegale.*** Tenendo conto della complessità del fenomeno del disboscamento illegale per quanto riguarda i fattori soggiacenti e le conseguenze, è opportuno ***adottare provvedimenti specifici, come ad esempio quelli mirati al comportamento degli operatori*** ■ .
- (12) ***Nell'ambito del piano d'azione FLEGT, la Commissione e, ove opportuno, gli Stati membri possono sostenere e svolgere studi e attività di ricerca sui livelli e sulla natura del disboscamento illegale in diversi paesi, nonché pubblicare tali informazioni, e possono altresì sostenere la fornitura agli operatori di orientamenti pratici sulla legislazione vigente nei paesi produttori di legname.***
- (13) In assenza di una definizione accettata a livello internazionale, per definire il concetto di disboscamento illegale è opportuno fare riferimento alla legislazione del paese di produzione, ***tra cui regolamenti nonché all'applicazione in tale paese delle pertinenti convenzioni internazionali di cui è parte.***
- (14) Molti prodotti derivati dal legno sono soggetti a numerosi processi prima e dopo la loro prima immissione sul mercato. Per evitare di imporre oneri amministrativi non necessari, è opportuno assoggettare ***al sistema di dovuta diligenza*** gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno ■ , ***laddove per i commercianti interni della catena di distribuzione è opportuno prevedere l'obbligo di fornire informazioni minime sui loro fornitori ed acquirenti ai fini della tracciabilità del legno e dei prodotti da esso derivati.***
- (15) ***Occorre incoraggiare l'impiego del legno e di prodotti del legno riciclati e, tenendo presente che la loro inclusione nell'ambito di applicazione del presente regolamento costituirebbe un onere sproporzionato per gli operatori, è importante non assoggettare al presente regolamento il legname e i prodotti del legno che siano stati riciclati. È pertanto opportuno escludere dall'ambito di applicazione del regolamento in oggetto il legno e i prodotti da esso derivati già usati che hanno completato il loro ciclo di vita e che sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti.***
- (16) ***Sulla base di un approccio sistemico, è opportuno che gli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno adottino le opportune misure al fine di accertarsi che non siano commercializzati legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale. A tal fine, è opportuno che gli operatori esercitino la dovuta diligenza nell'ambito di un sistema di misure e procedure*** ■ ***che consenta loro di minimizzare il rischio di commercializzare sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.***
- (17) Il sistema della dovuta diligenza comprende tre elementi inerenti alla gestione del rischio: accesso alle informazioni, valutazione del rischio e attenuazione del rischio individuato. È opportuno che il sistema di dovuta diligenza permetta di accedere alle informazioni circa le

¹ GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

fonti e i fornitori di legno e prodotti da esso derivati commercializzati sul mercato interno per la prima volta, comprese le informazioni pertinenti, per esempio riguardo alla conformità con la legislazione applicabile, **il paese di produzione e, se del caso, la regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto, la concessione di taglio, la specie e la quantità del legname.** In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. Individuato un rischio, gli operatori dovrebbero attenuarlo in misura proporzionale al rischio individuato, al fine di evitare che il legno e i prodotti da esso derivati di provenienza illegale siano immessi sul mercato.

- (18) Per evitare indebiti oneri amministrativi, gli operatori che stanno già usando sistemi o procedure che rispettano le prescrizioni del presente regolamento non dovrebbero essere obbligati a mettere a punto nuovi sistemi.
- (19) Al fine di riconoscere le buone pratiche nel settore forestale, nella procedura di valutazione dei rischi possono essere usati la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che includono la verifica della conformità con la legislazione applicabile.
- (20) La filiera del legno riveste notevole importanza per l'economia dell'Unione. Le associazioni degli operatori sono attori importanti nella filiera perché ne rappresentano gli interessi su larga scala e interagiscono con tutta una serie di soggetti interessati. Tali associazioni hanno inoltre le competenze e la capacità di analizzare la legislazione pertinente e di aiutare i loro membri a conformarvisi, ma non dovrebbero fare uso di queste competenze per acquisire una posizione dominante sul mercato. Per facilitare l'attuazione del presente regolamento e contribuire allo sviluppo di buone pratiche è opportuno riconoscere gli organismi che hanno elaborato un sistema di dovuta diligenza che sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento. **È opportuno che il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo siano effettuati in modo equo e trasparente.** Dovrebbe essere reso pubblico un elenco degli organismi riconosciuti in modo da permettere che gli operatori ne facciano uso.
- (21) **Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli periodici degli organismi di controllo per accertarsi che adempiano effettivamente agli obblighi previsti dal presente regolamento. Esse dovrebbero adoperarsi altresì per effettuare controlli ove dispongano di informazioni pertinenti, tra cui indicazioni comprovate fornite da terzi.**
- (22) È opportuno che le autorità competenti verifichino il rispetto effettivo degli obblighi di cui al presente regolamento e che, se del caso, effettuino al tal fine controlli ufficiali **sulla base di un piano**, compresi eventuali controlli nei locali dell'operatore **e audit in situ**, e che siano in grado di obbligare gli operatori a intervenire per porre rimedio alla situazione laddove necessario. **È altresì opportuno che le autorità competenti si impegnino altresì ad effettuare controlli ove dispongano di informazioni pertinenti, tra cui indicazioni comprovate fornite da terzi.**
- (23) È opportuno che le autorità competenti tengano un registro dei controlli e che le informazioni pertinenti siano rese accessibili **■**, conformemente alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale¹.

¹ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

- (24) Tenendo conto della dimensione internazionale del disboscamento illegale e del connesso commercio di legname, è opportuno che le autorità competenti collaborino tra di loro e con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione.
- (25) *Onde agevolare la capacità degli operatori che commercializzano legname e prodotti del legno di adempiere gli obblighi del presente regolamento, tenendo conto della situazione delle piccole e medie imprese, è opportuno che gli Stati membri, coadiuvati eventualmente dalla Commissione, forniscano ai predetti operatori assistenza tecnica e di altro tipo e facilitino lo scambio di informazioni. L'assistenza non dovrebbe esonerare gli operatori dall'obbligo di esercitare la dovuta diligenza.*
- (26) *Occorre che i commercianti interni e gli organismi di controllo si astengano dall'adottare misure suscettibili di pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.*
- (27) *È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento, anche da parte degli operatori, dei commercianti interni e degli organismi di controllo, siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo. Le norme nazionali possono prevedere l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per la violazione del divieto di commercializzare legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale; questi ultimi non dovrebbero essere necessariamente distrutti ma possono piuttosto essere destinati a scopi di pubblica utilità.*
- (28) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in relazione alle procedure per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo, con riferimento ad ulteriori criteri di valutazione del rischio eventualmente necessari a integrazione di quelli già previsti dal presente regolamento e con riferimento all'elenco del legno e dei prodotti da esso derivati cui si applica il presente regolamento. È particolarmente importante che la Commissione, *nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.*
- (29) *Onde garantire condizioni di applicazione uniformi, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché adotti disposizioni particolareggiate relative alla frequenza e alla natura dei controlli effettuati dalle autorità competenti sugli organismi di controllo, nonché ai sistemi di dovuta diligenza, salvo per quanto riguarda ulteriori criteri pertinenti per la valutazione del rischio. A norma dell'articolo 291 TFUE, le norme e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione devono essere stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento, è opportuno che continui a essere applicata la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹, ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.*
- (30) Agli operatori e alle autorità competenti dovrebbe essere assegnato un ragionevole periodo di tempo per prepararsi al rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- (31) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire combattere il disboscamento illegale e il commercio collegato a tale attività, non può essere realizzato dai singoli Stati membri e può invece, in ragione della sua portata, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, questa può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno, ***nonché gli obblighi dei commercianti interni.***

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) ***"commerciante interno": una persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato;***
- b) ***"legno e prodotti da esso derivati": il legno e i prodotti da esso derivati riportati nell'allegato, con l'eccezione dei prodotti derivati dal legno o componenti di tali prodotti ottenuti dal legno ovvero prodotti derivati dal legno che hanno completato il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti¹;***
- c) ***"commercializzazione": la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno e prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito. È altresì compresa la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza²;***
- Non costituisce "commercializzazione" la fornitura sul mercato interno di prodotti del legno ottenuti da legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato.***
- d) ***"operatore": una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti da esso derivati;***
- e) ***"paese di produzione": il paese o il territorio in cui è stato prodotto il legname o il legno contenuto in prodotti da esso derivati;***

¹ ***GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.***

² ***GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.***

- f) "di provenienza legale": ottenuto conformemente alla legislazione applicabile nel paese di produzione;
- g) "di provenienza illegale": ottenuto violando la legislazione applicabile nel paese di produzione;
- h) "legislazione applicabile": la legislazione in vigore nel paese di produzione per quanto concerne le seguenti materie:
- i diritti di prelievo di legname entro i confini **legali** ufficialmente pubblicati;
 - i pagamenti relativi ai diritti di prelievo di legname, comprese le imposte sul prelievo di legname;
 - il prelievo del legname, compresa la normativa in materia ambientale e forestale, **tra cui la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove siano di immediata pertinenza per il prelievo del legname,**
 - i diritti legittimi di terzi relativi all'uso e alla proprietà che sono lesi dalla produzione di legname; e
 - la normativa in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale.

Articolo 3

Regime applicabile al legno e ai prodotti da esso derivati contemplati da FLEGT e CITES

Il legname utilizzato nei prodotti derivati dal legno elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 che hanno origine nei paesi partner di cui all'allegato I di tale regolamento e che sono conformi al predetto regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto legalmente ai fini del presente regolamento.

Il legname ottenuto dalle specie elencate negli allegati A, B o C del regolamento (CE) n. 338/97 e conforme a tale regolamento e alle sue disposizioni di esecuzione, si considera ottenuto legalmente ai fini del presente regolamento.

Articolo 4

Obblighi degli operatori

1. ***È proibita la commercializzazione di legno illegalmente ottenuto o prodotti da esso derivati.***
2. Gli operatori esercitano la dovuta diligenza **nel** commercializzare legname illegalmente ottenuto o prodotti del legno. A tal fine utilizzano un insieme di procedure e misure, "sistema di dovuta diligenza", di cui all'articolo 6.
3. Ciascun operatore mantiene e valuta periodicamente il sistema di dovuta diligenza che utilizza, salvo il caso in cui ricorra ad un sistema di dovuta diligenza messo a punto da un organismo di controllo di cui all'articolo 8. ***La supervisione legislativa nazionale esistente e qualsiasi meccanismo volontario di tracciabilità ("chain of custody") rispondenti ai requisiti del presente regolamento possono fungere da base per il sistema di dovuta diligenza.***

Articolo 5

Obbligo di tracciabilità

Nell'ambito dell'intera catena di approvvigionamento, i commercianti interni sono in grado di identificare:

- a) gli operatori o i commercianti interni che hanno fornito il legname e i prodotti del legno; ed*
- b) eventualmente, i commercianti interni cui hanno fornito il legname e i prodotti del legno.*

I commercianti interni conservano le informazioni di cui al primo comma per almeno cinque anni e le forniscono alle autorità competenti su richiesta delle stesse.

Articolo 6

Sistemi di dovuta diligenza

1. Il sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, comprende i seguenti elementi:
 - a) misure e procedure che consentano l'accesso alle seguenti informazioni concernenti l'approvvigionamento dell'operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato:
 - descrizione, comprendente denominazione **commerciale e tipo di prodotto, nonché** nome comune della specie di albero **e, se del caso, la sua denominazione scientifica completa;**
 - paese di produzione, e, se del caso:
 - i)** regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto; **e**
 - **ii) concessione di taglio;**
 - quantità (espressa in volume, peso o numero di unità);
 - nominativo e indirizzo del fornitore dell'operatore;
 - **nominativo e indirizzo del commerciante interno cui sono stati forniti il legname e i prodotti del legno;**
 - documenti o informazioni di altro tipo attestanti la conformità di tale legno e dei prodotti da esso derivati con la legislazione applicabile;
 - b) procedure di valutazione del rischio che consentono all'operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale.

Tali procedure tengono conto delle informazioni di cui alla lettera a) e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui:

- la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile;

- la prevalenza di produzione illegale di determinate specie di alberi;
 - la prevalenza di produzione illegale o di pratiche illegali nel paese di produzione e/o della regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto, ***tenendo anche conto della prevalenza di conflitti armati***;
 - ***le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea sulle importazioni o esportazioni di legname***;
 - la complessità della catena di approvvigionamento dei prodotti derivati dal legno;
- c) tranne il caso il cui il rischio individuato nel corso delle procedure di valutazione del rischio di cui alla lettera b) sia trascurabile, le procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi.

2. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni particolareggiate per assicurare l'attuazione uniforme del paragrafo 1, eccetto per quanto riguarda ulteriori pertinenti criteri di valutazione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo comma, del presente articolo. Tali disposizioni sono adottate entro ...*.

3. ***Tenendo*** conto degli sviluppi di mercato e dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento, evidenziati in particolare ***nello scambio di informazioni di cui all'articolo 13 e*** nelle relazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 3, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE in ordine a ulteriori criteri di valutazione del rischio eventualmente necessari a integrazione di quelli menzionati al paragrafo 1, lettera b), secondo comma, del presente articolo, ***allo scopo di garantire l'efficacia del sistema di dovuta diligenza***.

Per gli atti delegati di cui al primo comma si applicano le procedure di cui agli articoli 15, 16 e 17.

Articolo 7

Autorità competenti

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l'applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti entro ...**. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi o dei recapiti delle autorità competenti.

2. La Commissione pubblica, anche su Internet, un elenco delle autorità competenti e lo aggiorna periodicamente.

Articolo 8

Organismi di controllo

* GU: inserire data: **diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.**

** GU: inserire data: sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

1. L'organismo di controllo **■** :
 - a) mantiene e valuta periodicamente un sistema di dovuta diligenza a norma dell'articolo 6 e conferire agli operatori il diritto di usarlo;
 - b) verifica l'uso corretto del suo sistema di dovuta diligenza da parte di tali operatori,
 - c) compie gli opportuni interventi qualora un operatore non usi adeguatamente il proprio sistema di dovuta diligenza, informando, fra l'altro, le autorità competenti in caso di *rilevante* o reiterata inadempienza da parte dell'operatore.
2. Un organismo può fare domanda di riconoscimento come organismo di controllo se ottempera ai seguenti requisiti:
 - a) è dotato di personalità giuridica ed è stabilito legalmente nell'Unione;
 - b) è *dotato di idonee competenze ed è* in grado di espletare le funzioni di cui al paragrafo 1; e
 - c) *garantisce l'assenza di conflitti di interesse nell'espletare* le sue funzioni **■** .
3. *La Commissione, previa consultazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati, riconosce come organismo di controllo* un richiedente che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 2 **■** .

La Commissione comunica alle autorità competenti di tutti gli Stati membri la decisione di concedere il riconoscimento a un determinato organismo di controllo.

4. Le autorità competenti effettuano controlli periodici per accertarsi che gli organismi di controllo che operano nell'ambito della loro giurisdizione continuino ad espletare le funzioni di cui al paragrafo 1 e a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2. *I controlli possono essere effettuati altresì allorché l'autorità competente dello Stato membro è in possesso di informazioni pertinenti, tra cui indicazioni comprovate fornite da terzi, o allorché ha individuato delle carenze nell'osservanza da parte dell'operatore dei sistemi della dovuta diligenza messi a punto da un organismo di controllo. La relazione relativa ai controlli è resa pubblica ai sensi della direttiva 2003/4/CE.*

5. Se un'autorità competente accerta che un organismo di controllo **■** non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2, essa ne informa senza indugio la Commissione.

6. **■** La Commissione *revoca* un riconoscimento se, *in particolare sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 5, ha* accertato che un organismo di controllo non espleta più le funzioni di cui al paragrafo 1 o non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 2. **■** Prima della revoca di un riconoscimento la Commissione informa gli Stati membri interessati. **■**

7. Al fine di integrare le norme procedurali riguardo al riconoscimento e alla revoca del riconoscimento degli organismi di controllo e al fine di modificarle, qualora ciò sia dettato dall'esperienza, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE, *garantendo nel contempo che il riconoscimento e la revoca dello stesso avvengano con modalità eque e trasparenti.*

Per gli atti delegati di cui al primo comma si applicano le procedure di cui agli articoli 15, 16 e 17. Tali atti sono adottati entro ...*.

8. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, sono adottate disposizioni particolareggiate relative alla frequenza e alla natura dei controlli di cui al paragrafo 4 necessarie per assicurare **una vigilanza efficace sugli organismi di controllo** e l'attuazione uniforme di detto paragrafo. Tali disposizioni sono adottate entro ...**.

Articolo 9

Elenco degli organismi di controllo

La Commissione pubblica l'elenco degli organismi di controllo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, e sul proprio sito web, e lo aggiorna periodicamente.

Articolo 10

Controllo degli operatori

1. Le autorità competenti effettuano i controlli per verificare che gli operatori rispettino i requisiti di cui agli articoli 4 e 6.

2. I controlli sono effettuati in base a un programma soggetto a revisioni periodiche secondo un approccio basato sul rischio. I controlli possono inoltre essere effettuati allorché l'autorità competente dello Stato membro è in possesso di informazioni pertinenti, anche sulla base delle indicazioni comprovate fornite da terzi, relative all'osservanza del presente regolamento da parte dell'operatore.

3. I controlli possono includere, tra l'altro:

- a) l'esame del sistema di dovuta diligenza, incluse le procedure di valutazione e di attenuazione dei rischi;**
- b) l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema e delle procedure;**
- c) controlli a campione, compresi audit in situ.**

2. Gli operatori garantiscono l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1, **in particolare per quanto riguarda l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione o i registri.**

3. Fatto salvo l'articolo 19, se, in seguito ai controlli di cui al paragrafo 1, sono state riscontrate carenze, le autorità competenti possono rilasciare una comunicazione concernente gli interventi correttivi che l'operatore dovrà compiere. **Inoltre, a seconda della natura della carenza riscontrata, gli Stati membri possono adottare misure provvisorie immediate, tra cui:**

a) il sequestro del legno e dei prodotti del legno;

* GU: inserire data: quindici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

** GU: inserire data: diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

b) il divieto di commercializzazione del legno e dei prodotti del legno.

Articolo 11

Registrazione dei controlli

1. Le autorità competenti tengono registri dei controlli di cui all'articolo 10, paragrafo 1, in cui indicano in particolare la natura e i risultati dei controlli e gli eventuali interventi correttivi notificati di cui all'articolo 10, paragrafo 5. I registri di tutti i controlli effettuati devono essere mantenuti per un minimo di cinque anni.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese accessibili ■ come stabilito dalla direttiva 2003/4/CE.

Articolo 12

Cooperazione

1. Le autorità competenti cooperano tra di loro, con le autorità amministrative di paesi terzi e con la Commissione per garantire il rispetto del presente regolamento.

2. Le autorità competenti scambiano informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione su gravi carenze riscontrate nei controlli di cui agli articoli 8, paragrafo 4, e 10, paragrafo 1, e sui tipi di sanzioni inflitte a norma dell'articolo 19.

Articolo 13

Assistenza tecnica, orientamento e scambio di informazioni

1. Fatto salvo l'obbligo degli operatori di esercitare la dovuta diligenza a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri, coadiuvati eventualmente dalla Commissione, possono fornire agli operatori assistenza tecnica e orientamenti, tenendo conto della situazione delle piccole e medie imprese, al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'attuazione di un sistema di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 6.

2. Gli Stati membri, coadiuvati eventualmente dalla Commissione, possono agevolare lo scambio e la divulgazione di informazioni pertinenti sul disboscamento illegale, in particolare allo scopo di aiutare gli operatori a valutare il rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), nonché sulle migliori prassi in materia di attuazione del presente regolamento.

3. L'assistenza è fornita in modo da evitare di compromettere le responsabilità delle autorità competenti e salvaguardarne l'indipendenza nel far rispettare il presente regolamento.

Articolo 14

Modifiche dell'allegato

Per tener conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento, evidenziata in particolare nelle relazioni di cui all'articolo 20, **paragrafi 3 e 4, e dello scambio di informazioni di cui all'articolo 13, nonché** degli sviluppi riguardanti le caratteristiche tecniche, gli utenti finali e i processi di produzione del legno e dei prodotti da esso derivati, la Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE modificando e integrando l'elenco del legno e dei prodotti da esso derivati di cui all'allegato. Tali atti non creano oneri sproporzionati per gli operatori. ■

Per gli atti delegati di cui al presente articolo si applicano le procedure di cui agli articoli 15, 16 e 17.

Articolo 15

Esercizio della delega

1. I poteri di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 7, e all'articolo 14 sono conferiti alla Commissione per un periodo di sette anni a decorrere...*. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre tre mesi prima che giunga a scadenza il periodo di tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 16.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. I poteri conferiti alla Commissione di adottare atti delegati sono soggetti alle condizioni stabilite dagli articoli 16 e 17.

Articolo 16

Revoca della delega

1. La delega di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 7, e all'articolo 14 può essere revocata **in qualunque momento** dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega **di poteri si adopera per informare l'altra istituzione** e la Commissione **entro un termine ragionevole** prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e le **eventuali** motivazioni **della revoca**.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione. Questa prende effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. Essa lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

* GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 17

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato entro un termine di *due mesi* dalla data di notifica. *Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.*

2. Se, allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, *quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.*

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni *a un* atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 18

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT), istituito a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2173/2005.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 19

Sanzioni

1. Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurarne l'applicazione.

2. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive *e possono comprendere, tra l'altro:*

a) *multe commisurate al danno ambientale, al valore del legno o dei prodotti da esso derivati in questione e alle perdite fiscali, nonché al danno economico derivanti dalla violazione; il livello delle sanzioni è calcolato in modo tale da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni gravi da essi perpetrate, fatto salvo il legittimo diritto di esercitare una professione; le multe per violazioni gravi reiterate sono gradualmente inasprite;*

b) *il sequestro del legno e dei prodotti da esso derivati;*

c) *l'immediata sospensione dell'autorizzazione ad esercitare un'attività commerciale.*

3. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione e provvedono a notificare immediatamente le eventuali modifiche.

Articolo 20

Relazioni

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione ogni due anni a partire dalla data di applicazione del presente regolamento, entro il 30 aprile, una relazione sull'applicazione del presente regolamento nel corso del biennio precedente.

2. Sulla base di tali relazioni la Commissione redige ogni due anni una relazione da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. ***In sede di elaborazione della relazione, la Commissione tiene conto dei progressi compiuti per quanto concerne la conclusione e l'attuazione degli accordi volontari di partenariato FLEGT adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del loro contributo a ridurre la presenza sul mercato interno di legno ottenuto illegalmente e di prodotti da esso derivati.***

3. Entro ...* e successivamente ogni sei anni, la Commissione, in base alle relazioni e all'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento, esamina il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento, ***anche nell'impedire che il legno ottenuto illegalmente e i prodotti da esso derivati siano immessi sul mercato interno. La Commissione esamina, in particolare*** ■ , le conseguenze amministrative per le piccole e medie imprese e i prodotti ai quali si applica. Le relazioni possono, se necessario, essere corredate di opportune proposte legislative.

4. ***La prima delle relazioni di cui al paragrafo 3 comprende una valutazione dell'attuale situazione economica e commerciale dell'Unione europea con riferimento ai prodotti di cui al capitolo 49 della nomenclatura combinata, tenendo conto in particolare della concorrenzialità dei comparti interessati, al fine di esaminarne l'eventuale inserimento nell'elenco del legname e dei prodotti del legno di cui all'allegato al presente regolamento.***

Nella relazione di cui al primo comma figura altresì una valutazione dell'efficacia del divieto di commercializzare il legno e prodotti da esso derivati ottenuti illegalmente di cui all'articolo 4, paragrafo -1, nonché l'efficacia dei sistemi di dovuta diligenza di cui all'articolo 6.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal ...**. Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 7 e l'articolo 8, paragrafo 8, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

■

* GU: inserire data: trentasei + ***ventiquattro*** mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

** GU: inserire data: ***ventisette mesi*** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Legno e prodotti da esso derivati secondo la classificazione della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87¹ del Consiglio ai quali si applica il presente regolamento

- 4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili;
 - 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato;
 - 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili;
 - 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm;
 - 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm;
 - 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa;
 - 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici;
 - 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici;
 - 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile;
 - 4413 00 00 Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati;
 - 4414 00 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili;
 - 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di carico, semplici, pallets o pedane-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno; bare;
- (materiale non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato);
- 4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio;

¹ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

- 4418 Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno, legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa;
 - Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti);
 - 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30 Mobili in legno;
 - 9406 00 20 Costruzioni prefabbricate.
-